



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 16 settembre 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 13-14 settembre 2003 – Seconda giornata andata

Chievo Verona-Juventus 1-2
Empoli-Reggina 1-1
Lecce-Ancona 3-1
Milan-Bologna 2-1
Modena-Udinese 0-1
Parma-Perugia 3-0
Roma-Brescia 5-0
Sampdoria-Lazio 1-2
Siena-Internazionale 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 15-16 settembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 8

1) SERIE A TIM

Gare del 13-14 settembre 2003 – Seconda giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 9° ed al 16° del primo tempo, lanciato alcuni fumogeni che cadevano ancora accesi in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, provocando sbandamento delle persone ivi sistemate; per aver fatto esplodere, al 12° ed al 18° del primo tempo, due petardi nel settore sopra citato, provocando reazioni di paura; per avere, al 19° del secondo tempo, lanciato nuovamente un bengala verso lo stesso settore occupato dai sostenitori avversari; per avere, al 30° del secondo tempo, effettuato con i sostenitori avversari reciproco lancio di monete e bottiglie in plastica; entità della sanzione determinata in considerazione della pericolosità dei primi tre episodi per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, lanciato un fumogeno che, cadendo ancora acceso nel recinto di giuoco, colpiva un raccappalle ad una gamba, con conseguente bruciatura del pantalone della tuta, e provocava un inizio di incendio ad un cartellone pubblicitario, sì da rendere necessario l'intervento dei Vigili del fuoco; entità della sanzione determinata in considerazione della pericolosità dell'atto per l'incolumità delle persone; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, durante il primo tempo, lanciato numerosi oggetti di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; per aver ripetuto tali lanci e scagliato un fumogeno nel recinto di giuoco, durante il secondo tempo; per aver lanciato, al 40° del secondo tempo, una bottiglietta in plastica parzialmente piena di coca cola che sfiorava la testa dell'Arbitro; a titolo di responsabilità diretta per atti di protesta da parte del Presidente della Società nei confronti dell'Arbitro, durante l'intervallo.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e durante il primo tempo, fatto esplodere con fragore quattro petardi nel recinto di giuoco; per aver acceso durante la gara, in entrambe le curve una decina di fumogeni; per aver acceso in una curva tre bengala all'inizio del secondo tempo; per aver effettuato, dopo la fine della gara, reciproco lancio di oggetti con i sostenitori avversari.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **SIENA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato due cori ingiuriosi nei confronti di un calciatore avversario ed uno nei confronti dell'Arbitro; a titolo di responsabilità oggettiva, per la presenza non autorizzata nel recinto di giuoco di un Dirigente della Società, nel corso del secondo tempo.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, dopo la fine della gara, fatto esplodere con notevole fragore due petardi nel settore loro riservato e per aver scambiato con i sostenitori avversari lancio di oggetti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia in plastica piena d'acqua, rotoli di carta e monete.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, effettuato con gli avversari reciproco lancio di monete e bottiglie in plastica.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori avversari una bottiglia in plastica parzialmente piena d'acqua; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, sia nel primo che nel secondo tempo, lanciato oggetti di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, intonato cori di tenore offensivo nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BERRETTA Daniele (Ancona)
D'AVERSA Roberto (Siena)
PETRUZZI Fabio (Brescia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DOMIZZI Maurizio (Sampdoria)
FRANCELINO Matuzalem (Brescia)
MIHAJLOVIC Sinisa (Lazio)
UNGARI Luca (Modena).

PRIMA SANZIONE

CAMORANESI Mauro (Juventus)
CASTELLINI Marcello (Parma)
CRIBARI Emilson (Empoli)
CUFRE Damian (Siena)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
DAVIDS Edgar (Juventus)
DE OLIVEIRA Carvalho Amauri (Chievo Verona)
DELLI CARRI Daniele (Siena)
GIAMPIERETTI Flavio (Empoli)
HELVEG Thomas (Internazionale)
MANFREDINI Thomas (Udinese)
MILANESE Mauro (Ancona)
MILANETTO Omar (Modena)
MORETTI Emiliano (Bologna)
OBODO Christian (Perugia)
PERROTTA Simone (Chievo Verona)
SCHOPP Markus (Brescia)
SILVESTRI Cristian (Lecce)
SOTTIL Andrea (Reggina)
STANKOVIC Dejan (Lazio)
VIALI William (Ancona)
VUCINIC Mirko (Lecce)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DONI Cristiano (Sampdoria).

PRIMA SANZIONE

GUGLIELMINPIETRO Andres (Bologna).

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

CORSI Fabrizio (Empoli): perché, durante l'intervallo, entrava nello spogliatoio dell'Arbitro e rivolgeva a quest'ultimo frasi di protesta per la direzione di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

RICCI Nelso (Siena): perché, quale Dirigente non inserito in distinta, entrava nel recinto di giuoco, all'inizio del secondo tempo, e, nonostante l'invito del Quarto Ufficiale ad allontanarsi, rimaneva nel recinto di giuoco, come constatato dal Quarto Ufficiale al 48°.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 26 settembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani